

**NOTA ESPLICATIVA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI REFLUI PROVENIENTI DA "INSEDIAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE", AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS N° 152/06**

1. L'autorizzazione allo scarico di cui all'art.124 del D.Lgs.152/06 è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
2. Salvo quanto previsto dal D.Lgs 18/02/2005 n. 59 , l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
3. Almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto dall'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/06. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs.152/06 , il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L'autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte dell'Autorità d'Ambito all'imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nell'autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all'utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti ed attinenti il servizio erogato.